

N. 342 REG. ORD. COLL.  
ANNO 2008  
N. 1451 R.G.  
ANNO 2006



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,  
SEZIONE QUARTA**

composto dai Signori:

dott. Eduardo Pugliese

**Presidente**

dott. Leonardo Pasanisi

**Consigliere**

dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano

**Primo Referendario est.**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 1451/2006 proposto da BELLO MICHELE rappresentato e difeso da:  
BIONDI EMANUELE con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R.

Contro

-AGENZIA DELLE ENTRATE

-MINISTERO DELLA ECONOMIA E FINANZE

rappresentati e difesi da: CANTORE ANNA con domicilio eletto in NAPOLI AVV.  
DISTRETTUALE DELLO STATO

-e nei confronti di TARALLO ANTONIO e DI CONCILIO FRANCO

per l'annullamento, "in parte qua" previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria  
regionale di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree da B1, B2, B3 a C1  
del 21.12.2005 prot 2005/52275.

**Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;**

**Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dal ricorrente;**

**Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;**

**VISTO** il ricorso con i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
Agenzia delle Entrate di Napoli;

**VISTI** gli atti tutti di causa;

**VISTO** l'art. 44, co. I, R.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

**VISTO** l'art. 21, co. I, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

**VISTI** gli artt. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;

**UDITI**, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il I Ref. Ines Simona  
Immacolata Pisano), gli avvocati come da verbale d'udienza;

**RILEVATO** che:

- parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati,  
deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di  
violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;

- le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;
- con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, la parte ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area CI;
- alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso – su richiesta di entrambe le parti costituite – è stato introitato in decisione;

**RITENUTO** che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

**I) In primo luogo, ai fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:**

- a) domanda di partecipazione della parte ricorrente al concorso in questione, con tutti i documenti allegati;
- b) specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli indicati in ricorso;
- c) tutti i provvedimenti impugnati;
- d) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnata;
- e) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati.

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

- f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la parte ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);
- g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciutole per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuitole dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato in ricorso).

All'incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

**II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:**

- a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente, a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombenza istruttorio sub I);
- b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;

c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio, in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili;

d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul sito *Internet* del Ministero dell'Economia delle Finanze;


e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

**P.Q.M.**


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incumbenti di cui in motivazione. Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 29 ottobre 2008;  
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.  
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

**Il Presidente**  
(dott. Eduardo Pugliese)  
Pisano)



**Il I Referendario est.**  
(dott.ssa Ines Simona Immacolata PISANO)  
Res. Incephe del Pso



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14 GEN 2008

